

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 70/02)

Data di adozione della decisione: 13.2.2002**Stato membro:** Germania (Baviera)**N. dell'aiuto:** N 203/01**Titolo:** Aiuto alla distruzione di farine di carne e ossa e di grassi animali**Obiettivo:** Viene concesso un rimborso parziale dei costi aggiuntivi sostenuti a seguito del divieto di utilizzazione delle farine di carne e di ossa nell'alimentazione animale**Fondamento giuridico:** Vollzugshinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz zur Durchführung des Sofortprogramms für die durch die BSE-Krise erforderliche Entsorgung von Tiermehl und Tierfett**Stanzamento:**

2001: 60 milioni di DEM (30 677 512,87 EUR)

2002: 40 milioni di DEM (20 451 675,25 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % (con un massimo di DEM/t di farine di carne e ossa o grassi animali)**Durata:** Fino al 31 marzo 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.2.2002**Stato membro:** Germania (Baviera)**N. dell'aiuto:** N 270/01**Titolo:** Programma «Qualità certificata»**Obiettivo:** La misura si prefigge di introdurre e promuovere il marchio «Garanzia di qualità». Con questo marchio si vuole incoraggiare la garanzia di qualità e la promozione delle vendite di prodotti alimentari**Fondamento giuridico:** Vollzugshinweise für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Qualität und des Absatzes im Rahmen des Zeichens „Geprüfte Qualität“ und Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern**Stanzamento:** Si prevede un bilancio globale di 3 579 043 EUR per il 2002 e rispettivamente di 2 556 460 EUR e di 2 045 168 EUR per il 2003 e il 2004**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile, fino al 100 %**Durata:** Indefinita

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.2.2002**Stato membro:** Austria (Alta Austria)**N. dell'aiuto:** N 744/01**Titolo:** Compensazione per le perdite causate dalla BSE**Obiettivo:** Attenuare le conseguenze della crisi della BSE per gli allevatori di bestiame dell'Alta Austria**Fondamento giuridico:** Richtlinie des Landes Oberösterreich für die Gewährung von Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung zum Ausgleich von außergewöhnlichen Belastungen durch die BSE-Krise**Stanzamento:** La misura è finanziata esclusivamente dal bilancio nazionale per complessivi 3 700 000 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta per animale macellato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 (37 EUR per ogni toro, bue, vacca o giovenca di età pari o superiore a 8 mesi, 22 EUR per ogni vitello di età compresa fra 1 e 7 mesi). L'allevatore beneficia di tale compensazione parziale esclusivamente per gli animali delle categorie summenzionate venduti per la macellazione fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001. Il numero di capi ammissibili è stabilito dalle autorità sulla base dell'elenco degli animali macellati fornito dal Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA) (Banca dati sui bovini)**Durata:** Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.2.2002**Stato membro:** Austria (Austria inferiore)**N. dell'aiuto:** N 787/01**Titolo:** Compensazione per le perdite causate dalla crisi della BSE

Obiettivo: Attenuare le conseguenze della crisi della BSE per gli allevatori di bestiame dell'Austria inferiore

Fondamento giuridico: Richtlinie für die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben mit Rinderhaltung zum Ausgleich der außergewöhnlichen Belastungen durch die BSE-Krise

Stanziamento: La misura è finanziata esclusivamente con un bilancio nazionale di 3 300 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta per animale macellato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 (37 EUR per ogni toro, bue, vacca o giovenca di età pari o superiore a 8 mesi, 22 EUR per ogni vitello di età compresa fra 1 e 7 mesi). L'allevatore beneficia di tale compensazione parziale esclusivamente per gli animali delle categorie summenzionate venduti per la macellazione fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001. Il numero di capi ammissibili è stabilito dalle autorità sulla base dell'elenco degli animali macellati fornito dal Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA) (Banca dati sui bovini)

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Belgio

N. dell'aiuto: N 21/02

Titolo: Assunzione in carico dei costi dei test obbligatori della BSE

Obiettivo: Assumere in carico i costi dei test della BSE, obbligatori conformemente alla legislazione comunitaria

Fondamento giuridico:

Arrêté royal relatif au financement de l'examen de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine

Koninklijk besluit betreffende de financiering van het laboratoriumonderzoek voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % al massimo delle perdite

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.2.2002

Stato membro: Austria (Stiria)

N. dell'aiuto: N 35/02

Titolo: Compensazione delle perdite causate dalla crisi della BSE

Obiettivo: Attenuare le conseguenze della crisi della BSE per gli allevatori di bestiame della Stiria

Fondamento giuridico: Richtlinie des Landes Steiermark für die Gewährung von Beihilfen an landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung zum Ausgleich von außergewöhnlichen Belastungen infolge der BSE-Krise

Stanziamento: La misura è finanziata esclusivamente con un bilancio nazionale di 1 944 213 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta per animale macellato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001 (37 EUR per ogni toro, bue, vacca o giovenca di età pari o superiore a 8 mesi, 22 EUR per ogni vitello di età compresa fra 1 e 7 mesi). L'allevatore beneficia di tale compensazione parziale esclusivamente per gli animali delle categorie summenzionate venduti per la macellazione fra il 1° gennaio 2001 e il 30 giugno 2001. Il numero di capi ammissibili è stabilito dalle autorità sulla base dell'elenco degli animali macellati fornito dal Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA)

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids